



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 1660/2023

Il Giudice del lavoro, dott. [REDACTED], all'esito dell'udienza del 9.7.2026, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED] *Parte_1* (C.F.: [REDACTED] *C.F._1*),
rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], presso il
cui studio sito in [REDACTED], alla [REDACTED], elettivamente domicilia

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] *Controparte_1* (C.F./P.I.: [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, e [REDACTED] [...]

Parte_2

[REDACTED] [...], (C.F./P.I.: [REDACTED] *P.IVA_2*), rappresentati e difesi *ex art. 417 bis c.p.c.*, dalla
dott.ssa [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l' [REDACTED] *Parte_2*
[REDACTED] [...], sito in *Pt_2* alla [REDACTED]

RESISTENTE

NONCHE' NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI

OGGETTO: Valutazione titoli per servizio militare o equiparato

Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.7.2026

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 6.12.2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia.

A tal fine, per quanto di interesse, ha evidenziato che:

- a) era "collaboratore scolastico, assistente, amministrativo e assistente tecnico inserita

nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Pt_2”;

b) era in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell’A.S. 1991/1992 presso il Liceo Scientifico di [REDACTED] ed aveva prestato il servizio civile in sostituzione del servizio di leva obbligatorio nel periodo dal 13.09.1994 al 31.08.1995.

2. Il CP_1 costituitosi in giudizio ha evidenziato la correttezza dell’operato dell’amministrazione e l’infondatezza del ricorso.

2.1. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell’ Parte_2 in cui il ricorrente risultava inserito, senza che alcuna parte si sia costituita.

2.2. Occorre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti i resistenti evocati in giudizio con l’eccezione del Controparte_1. Al riguardo, deve darsi atto degli orientamenti del giudice della nomofilachia secondo i quali *“In tema di contenzioso del personale scolastico, l’ Parte_2 o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Controparte_2, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto CP_1, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”* (così, Cass. civ., 32938/2021) e *“Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Controparte_2 [...] , sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l’art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti”* (così, Cass. civ., 32166/2021). Infine, rilevanza assume l’orientamento secondo il quale *“l’attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato”*. (così, Cass. civ., 19158/ 2012).

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Giova ripercorrere la disciplina legislativa e regolamentare regolante la materia in

esame. Assume rilievo, anzitutto, l'art 569, comma 3, del d.lgs., n. 297/1994, disposizione destinata al riconoscimento dei servizi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, secondo il quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Analoga statuizione è contenuta nel precedente art. 485, comma 7, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente.

Ai sensi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, poi, *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Nella fattispecie in esame, deve altresì valutarsi quanto disposto dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 secondo cui *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

Posto che la disciplina regolamentare sopra esaminata non nega la valutabilità del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, ove prestati non in costanza di rapporto di impiego, perciò non contraddicendo quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (a partire da Cass. Civ., 5679/2020 cit.), si tratta di stabilire se il maggiore punteggio attribuito agli stessi servizi ove prestati in costanza di rapporto di lavoro, punti 6 anziché 0,60 annui, sia in sintonia rispetto alle disposizioni di rango primario sopra esaminate.

Valore dirimente al riguardo deve essere attribuito a quanto previsto dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 cit. secondo il quale i periodi di effettivo servizio militare devono essere valutati con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Tale disposizione, in sostanza, se un lato prevede un vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni consistente nella valutazione dei servizi militari in modo analogo ai servizi negli impieghi civili presso enti pubblici, non

predetermina lo specifico valore del punteggio da assegnare né esclude il potere dell'amministrazione medesima di valutare diversamente il servizio prestato nell'ambito delle carriere scolastiche rispetto a quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche. Né in direzione interpretativa difforme conduce quanto previsto dall'art 569 del d.lgs. 1994, n. 297, il cui tenore letterale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* non impone una uguale valutazione del servizio militare a seconda che sia prestato o meno in costanza di rapporto di impiego.

In ragione, pertanto, dell'attribuzione per il servizio militare o equivalente dello stesso punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, deve escludersi in definitiva l'illegittimità della disciplina regolamentare ed amministrativa indicata dal ricorrente rispetto alle fonti primarie che disciplinano la materia.

- 3.2.** In tale solco ermeneutico si pone anche l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui *“In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”* (così, Cass. civ., n. 22429/2024).
- 3.3.** In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
- 4.** Le spese di lite possono essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di giudizio.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) **rigetta** il ricorso;
- 2) **compensa** le spese di lite.

Il giudice del lavoro

